ix legislatura — quarta commissione — seduta del 21 marzo 1984

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 MARZO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROLAND RIZ

INDICE

PAG.	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	Macis Francesco
Modifica dell'articolo 1, terzo comma, del-	Mannuzzu Salvatore 10, 11
la legge 12 luglio 1975, n. 311, in	Onorato Pierluigi 8
materia di direzione degli uffici di cancelleria e segreteria giudiziaria con	Trantino Vincenzo 6
un solo funzionario in pianta orga- nica (Approvato dalla II Commissio-	Disegno di legge (Discussione e rinvio):
ne permanente del Senato) (920) 3	Adeguamento degli importi dei diritti previsti dalle tabelle allegate alle leg-
RIZ ROLAND, Presidente . 3, 4, 10, 11, 12, 13	gi 24 dicembre 1976, n. 900, e 7 feb-
CARPINO ANTONIO, Sottosegretario di Sta-	braio 1979, n. 59 (Approvato dalla II
to per la grazia e la giustizia 11, 14	Commissione permanente del Senato)
Casini Carlo 7, 13	(1250)
CIFARELLI MICHELE, Relatore 3, 12	RIZ ROLAND, Presidente 14, 16
FELISETTI LUIGI DINO 8, 10	Felisetti Luigi Dino 16
Granati Caruso Maria Teresa 9, 10	Macis Francesco



La seduta comincia alle 8,10.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 1, terzo comma, della legge 12 luglio 1975, n. 311, in materia di direzione degli uffici di cancelleria e segreteria giudiziaria con un solo funzionario in pianta organica (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (920).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 1, terzo comma, della legge 12 luglio 1975, n. 311, in materia di direzione degli uffici di cancelleria e segreteria giudiziaria con un solo funzionario in pianta organica », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 novembre 1983.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul disegno di legge.

L'onorevole Cifarelli ha facoltà di svolgere la relazione.

MICHELE CIFARELLI, Relatore. Penso che i colleghi abbiano già conoscenza di questo provvedimento che è molto atteso negli ambienti giudiziari. Esso consta di un articolo unico che mira a modificare il terzo comma dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1975, n. 311, che ha per oggetto la specificazione delle attribuzioni delle carriere direttive, di concetto ed esecutive delle cancellerie giudiziarie. In particolare,

il terzo comma dell'articolo 1 di tale legge stabiliva che, per esigenze di servizio, alla direzione degli uffici di cancelleria e segreteria, la cui pianta organica prevedeva non più di tre funzionari direttivi, poteva essere preposto personale con qualifica di direttore di sezione che si conseguiva con il compimento di quattro anni e mezzo di anzianità mediante scrutinio per merito comparativo a ruolo aperto. La norma ha dato la possibilità in questi anni di sopperire ad alcune esigenze degli uffici di cancelleria e segreteria.

Nella relazione al disegno di legge si fa presente che vi è un numero notevole di uffici giudiziari per i quali è previsto un solo funzionario in pianta organica e che sono attualmente privi di titolare. Si fa presente inoltre che la norma in vigore risulta in questi casi di difficile applicazione. Devo dire, perché rimanga agli atti di questa Camera, che l'esposizione introduttiva al disegno di legge fatta dal ministro, a mio giudizio, è la rappresentazione della maniera balorda in cui abbiamo legiferato in questi anni. In pratica l'amministrazione si è trovata nell'impossibilità di far funzionare gli uffici perché si sono create situazioni che hanno reso di fatto impossibile l'applicazione delle disposizioni esistenti. Basti ricordare che la situazione attuale - lo scrive il ministro non si presta ad essere risolta con trasferimenti disposti ex officio dai quali risulterebbe in ogni caso dissestato o messo in difficoltà l'ufficio a quo perché si registrerebbero immancabili dimissioni dall'impiego o « malattie ». La situazione, sempre in base a quanto scritto nella relazione, non si presta ad essere risolta neppure con il comando in missione di funzionari di altri uffici, a causa della necessaria limitazione del comando stesso a non più di due giorni di media alla settimana; né, infine, si presta ad essere ri-

solta « con l'assunzione di nuovi cancellieri in quanto costoro, per effetto dell'articolo 1, terzo comma, della legge 12 luglio 1975, n. 311, potrebbero essere preposti alla direzione delle cancellerie e segreterie giudiziarie di minore importanza solo al compimento dell'anzianità di quattro anni e mezzo, che l'ordinamento precedente alla legge n. 312 del 1980 (che ha soppresso la qualifica di direttore di sezione che si conseguiva, per l'appunto, con questa anzianità) richiedeva per la promozione alla qualifica di direttore di sezione ».

Detto questo, vorrei esprimere in dati concreti la situazione attuale che è di effettiva carenza. Le cifre che si fanno e che sono state a me anche meglio chiarite da un promemoria di fonte sindacale – sono tali da preoccupare gravemente, se esiste davvero la volontà di rendere concreti tutti gli enunciati circa la necessità di risolvere, tramite provvedimenti organici, la crisi della giustizia. Su 773 uffici giudiziari con un solo funzionario in pianta organica ben 306 sono scoperti del titolare della cancelleria. Il Governo propone di rimediare a questa situazione prevedendo la possibilità che i funzionari che hanno superato il periodo di prova possano essere destinati alla direzione delle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari. Il Governo si è preoccupato anche di predisporre gli strumenti per l'utilizzazione di altro personale, per cui i vincitori di concorso possono essere assegnati, per il periodo di prova, anche in soprannumero, agli uffici giudiziari, a' fini di tirocinio.

Per tutte queste ragioni ritengo che il provvedimento, che del resto è stato approvato all'unanimità dal Senato, debba esserlo anche qui. Mi corre però l'obbligo di dire che, in sede sindacale, è stata prospettata la possibilità di approfittare di questa occasione per utilizzare, mediante scrutinio per merito comparativo, i posti disponibili nella qualifica di dirigente fino al 31 dicembre 1983, sia per il personale di cancelleria e segreteria, sia per quello degli istituti penitenziari, dipendente dalla direzione generale ad essi preposta. Questa esigenza potrebbe essere sod-

disfatta mediante la presentazione di un articolo aggiuntivo al disegno di legge in esame, che risulterebbe particolarmente utile visto che le carenze sono davvero notevolissime. Devo precisare che ho introdotto questo argomento soltanto perché l'esigenza esiste e non perché vi siano proposte concrete in proposito; né io francamente mi sento di formularne una. sia perché penso che spesso il meglio è nemico del bene, sia perché l'introduzione di una modifica al testo ritarderebbe l'approvazione del disegno di legge, che rappresenta uno strumento efficace per l'amministrazione per colmare un vuoto notevole e, per noi, di finirla con il sistema - che tanta storia ha nel cartiglio della Repubblica - del « vorrei tanto ma non posso ». Per queste ragioni ritengo di poter dire che la Camera farebbe cosa saggia approvando velocemente il provvedimento di cui si discute.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO MACIS. Credo che dobbiamo ringraziare il relatore perché, pur trattandosi apparentemente di un disegno di legge scarsamente significativo, ci ha consentito di cogliere i nessi con altre problematiche inerenti alla giustizia, ponendo l'esigenza di affrontarle con una normativa organica. In un settore così delicato, qual è quello di cui noi ci occupiamo, purtroppo tutte le volte che si interviene, anche con le migliori intenzioni, per cercare di aggiustare una certa situazione, pur ottenendosi qualche risultato, si deve sempre dare per scontato che contemporaneamente si scatenano delle conseguenze negative.

Preliminarmente desidero far notare che non è abbastanza chiaro – almeno a me non lo è – quale debba essere il rapporto tra le disposizioni di cui alla legge n. 311 e quelle contenute nella legge n. 312 del 1980. In altri termini, non sono messe sufficientemente in evidenza le conseguenze della sostituzione della qualifica di capo sezione con quella prefigurata da questa ultima legge, nonché

la misura dell'incidenza della norma al nostro esame con quelle attualmente vigenti. Personalmente non so dare una risposta e pongo degli interrogativi rispetto ai quali, francamente, non mi pare che il parere della I Commissione affari costituzionali risulti di particolare aiuto. Vorrei sapere pertanto se non sia possibile chiedere ai colleghi di tale Commissione una più puntuale riflessione circa le conseguenze di carattere ordinamentale che possono derivare dall'eventuale approvazione del disegno di legge, che attribuisce stabilità all'immissione nei ruoli del personale di cancelleria che abbia terminato il periodo di prova, indipendentemente dall'osservanza delle disposizioni di cui alla legge n. 311, cioè dal fatto che abbia conseguito il titolo di direttore di sezione.

Sarebbe, inoltre, importante capire se questa norma è davvero necessaria, visto che con la legge n. 312 del 1980 era già stato superato quel tipo di ordinamento del personale. Ammesso che necessaria sia, sarebbe anche interessante capire - e lo ripeto - in che rapporto essa si ponga con la legge n. 312 che, appunto, è innovativa rispetto all'ordinamento precedente. Proprio perché non vengono chiariti questi punti, a mio giudizio fondamentali per inquadrare la norma nel sistema, mi sembra di poter dire che il parere espresso dalla I Commissione rappresenti, più che un esame attento della portata della norma sotto tutti i profili, una sorta di « nulla osta ».

Entrando nel merito del disegno di legge, dico subito che è dal tutto comprensibile la motivazione ad esso sottostante, consistente nella volontà di consentire che i ruoli di determinati uffici giudiziari vengano immediatamente coperti; cosa, questa, che con la normativa vigente non sarebbe possibile.

È certamente singolare che nella relazione al disegno di legge si leggano passi quale quello citato dal relatore, nel quale si ammette che il Governo potrebbe anche risolvere la questione con trasferimenti d'ufficio ma non lo fa perché pensa che il personale si metterebbe in malattia o darebbe le dimissioni. Mi rendo

conto che questa è soltanto una costatazione di fatto, ma che sia il Governo a farla è francamente strano ed in contrasto, per lo meno, con quel concetto di « democrazia governante » al quale dovremmo abituarci tutti, mentre purtroppo oggi vale soltanto per i dipendenti privati e non per quelli pubblici. A prescindere da queste ultime considerazioni, che vanno oltre il problema che desideravo porre, ripeto che trovo abbastanza singolare questa dichiarazione di impotenza ed il conseguente ricorso ad una normativa di ripiego quale risulta essere, proprio per questa ammissione, quella proposta con il disegno di legge.

Rispetto a quest'ultimo il gruppo comunista intende sollevare alcune obiezioni che non riguardano tanto la soluzione che viene in esso prospettata, quanto il problema della revisione delle circoscrizioni giudiziarie cui la questione della quale ci stiamo occupando deve necessariamente essere collegata.

Cosa significa inviare in una pretura come dirigente della cancelleria un vincitore di concorso che abbia superato il periodo di prova? Significa certamente fare una cosa apprezzabile, perché finalmente quella pretura potrà disporre del titolare della cancelleria, non verrà più un funzionario « a scavalco » per due giorni la settimana e la cancelleria non sarà più retta di fatto da un impiegato della carriera esecutiva. Non dobbiamo dimenticare, però, che la organizzazione di un ufficio crea una rete di interessi anche personali ed umani che rischiano di non conciliarsi con la soluzione del prioritario problema della revisione delle circoscrizioni giudiziarie. È ben vero che vi sono delle cancellerie che necessitano della presenza del funzionario titolare; bisogna però chiedersi se le preture dove hanno sede verranno soppresse o meno. In altri termini, bisogna chiedersi se i 963 posti vacanti sono in uffici che dovranno rimanere o che, invece, dovranno essere soppressi. Se dovranno esserlo, perché ricorrere a questa norma? Credo che anche una « leggina » come questa possa servire a risolvere alcune situazioni conix legislatura — quarta commissione — seduta del 21 marzo 1984

tingenti, ma deve essere assunta avendo una visione chiara del problema delle circoscrizioni giudiziarie.

Quali conseguenze possono trarsi dalle considerazioni che ho sin qui svolto? Come tutti sanno, il ministro si era impegnato, a seguito dell'approvazione in questa Commissione di un apposito ordine del giorno, da noi presentato assieme al gruppo della sinistra indipendente nel corso della discussione della legge di bilancio, a riferire circa il problema delle circoscrizioni giudiziarie entro il 31 marzo. Per questo noi chiediamo di sospendere brevemente l'esame del disegno di legge invitando il ministro a riferire al fine di affrontare la questione di cui ci stiamo occupando in maniera più serena e con maggiore cognizione di causa. Tanto per fare un esempio, sarebbe necessario sapere preventivamente se il ministro ha un quadro esatto di quella che dovrà essere la revisione delle circoscrizioni e se intende utilizzare il disegno di legge per coprire esclusivamente le vacanze di quelle circoscrizioni che non verranno abolite. Se la risposta del ministro fosse affermativa a questo proposito, potremmo continuare tranquillamente l'esame del disegno di legge; se, invece, esso dovesse contribuire a perpetuare situazioni che, andando avanti nel tempo, saranno sempre più difficili da risolvere, approvandolo non faremmo altro che accrescere la confusione ed aumentare il disordine.

VINCENZO TRANTINO. Signor presidente, colleghi, è ormai un dato ricorrente che dinanzi ad ogni emergenza il ricatto temporale sostituisca metodologicamente il merito delle proposte di legge al nostro esame. Si dice subito: « Annibale è alle porte», per cui dobbiamo immediatamente sistemare situazioni che sono in grandissima e preoccupante dispnea. Ci troviamo così nelle condizioni di dare impulso a certe iniziative che dovrebbero sistemare, almeno per tempi brevi, carenze definite strutturali e che si perpetuano da anni. E questo disegno di legge tanto comporta, e lo ha chiaramente illustrato con la sua tipica sagacia il collega Cifarelli.

Un dato di fondo deve, però, essere posto in rilievo perché l'appello fa vivere gli avvocati per l'apertura di speranze che comporta. Senza entrare in polemica, ricordo che questa Commissione, nel momento in cui si doveva discutere il nuovo assetto della carriera dei segretari giudiziari, non ha ritenuto opportuno inserire all'ordine del giorno dei propri lavori la proposta di legge n. 407 da me presentata e riguardante la specificazione delle funzioni dei segretari medesimi. Oggi il problema puntualmente ritorna sotto ai nostri occhi, grave al punto che si vuole venga conferito l'ufficio direttivo per certe preture a funzionari che hanno svolto un minimo periodo di tirocinio, mentre i segretari giudiziari restano immobili nelle carriere perché non esiste una sistemazione normativa delle loro strutture. A me pare, così, che vi siano due categorie di ufficiali: di complemento e di carriera; noi ci occupiamo soltanto di questi ultimi, relegando in permanenza nella prima categoria i segretari giudiziari, la cui carriera segna il passo pur essendo l'asse portante degli uffici giudiziari. Infatti, se quella che viene definita « massa operativa » incrociasse le braccia, darebbe l'ultimo colpo alla macchina della giustizia.

Non credo sia il caso di chiedere l'intervento del rappresentante del Governo per una riflessione su quella nostra proposta e sull'opportunità di inserirla all'ordine del giorno dei lavori di questa Commissione. Tutti sappiamo che qui si dà sempre una valenza maggiore alle cosiddette « emergenze dei bisogni », cioè alle leggi economiche che paralizzano il Parlamento, mentre non si dà nessun rilievo alle esigenze del diritto, per cui posso dire di non aver mai visto questo Parlamento mobilitarsi su problemi di natura civile che riguardino tutti i cittadini e non diano risposte soltanto alle attese di una fascia di essi. E dicendo queste cose mi rivolgo, in particolare, alla Presidenza della Camera ed alla Conferenza dei capigruppo affinché diano spazio a queste richieste. Noi intanto continuiamo ad essere platonici discutendo di cose

belle ed astratte; siamo legislatori puri e, quando dovremmo affondare la nostra operatività nella concretezza dei problemi, non riusciamo a cogliere l'occasione per diventare bellicosi. Quella di oggi potrebbe essere una buona occasione perché il diritto è di tutti mentre le altre richieste sono corporative. Nell'ambito di una valutazione come questa dico che, senza un momento di riflessione in ordine al problema dei segretari giudiziari, rischiamo di precostituire una situazione che per tempi lunghi scoppierà perché abbiamo dimenticato che il problema centrale è, per l'appunto, la mancanza di una normativa che regoli la carriera dei segretari.

Queste mie osservazioni vogliono essere di supporto e di conforto alla linea che noi abbiamo adottato nel momento in cui abbiamo chiesto con la nostra proposta di legge quel tipo di sistemazione della carriera dei segretari giudiziari. Dico queste cose senza animo polemico perché il mio scopo è solo quello di mettere in mora la sensibilità di tutti, affinché rivalutiamo quel dato di urgenza da noi a suo tempo rappresentato.

Con riferimento al merito del disegno di legge, mi chiedo: chi può non essere d'accordo con il relatore? So che, se diamo eccessivo spazio alle perplessità, non usciremo più da questa situazione di emergenza che non è stata certo creata dal relatore o dal disegno di legge in discussione perché è nelle cose. Il mio intervento, dunque, ha voluto soltanto essere chiarificatore perché ritengo che non possiamo porre remore all'approvazione di questo disegno di legge, subordinandola ad altri adempimenti nel tentativo di fare leggi perfette. Esistono situazioni imperfettissime che si incancreniscono: evitare la formazione di « metastasi » nell'apparato giudiziario, raccomando l'approvazione di questo disegno di legge.

CARLO CASINI. Per la verità credo che questo disegno di legge, composto da un solo articolo, già approvato dal Senato, non consenta di porre le gravi questioni che sono state qui sollevate. Che tali questioni esistano nessuno ne dubita, ma non penso sia il caso di trattarle in questa sede. Si può criticare, se si crede, il comportamento corporativo dei vari ministri della giustizia, ma resta il problema se sia opportuno approvare oggi questa legge che mira a soddisfare esigenze da tutti riconosciute.

Il collega Macis ha fatto delle osservazioni di carattere interlocutorio: la prima riguarda il parere della I Commissione affari costituzionali che sarebbe stato espresso in forma eccessivamente sintetica. Io dico che, comunque, questo parere esiste e non vedo perché dobbiamo immaginare che la I Commissione, nell'esaminare l'articolo unico, non si sia posti certi problemi. L'altra osservazione del collega Macis faceva riferimento al problema delle preture vacanti. Desidero far osservare ai colleghi che questo disegno di legge non dice che si devono coprire i posti delle preture che devono essere soppresse: dà soltanto la possibilità al ministro di utilizzare una certa fascia di personale per colmare le carenze esistenti in quelle preture dove c'è un solo cancelliere. Non è detto, infatti, che proprio queste debbono essere soppresse: al contrario, vi sono preture con un solo cancelliere quale quella di Pontassieve - che non sono assolutamente sopprimibili. La linea di politica della giustizia che dovrà essere seguita è quella della soppressione delle preture inutili, ma non credo che questa sia la sede di cui non possiamo fare a meno per discutere di questi argomenti. Per questo vorrei pregare il collega Macis di limitare le sue osservazioni al dato politico e quindi di non insistere sulle sue richieste, in modo che si possa arrivare all'approvazione di questo disegno di legge senza ulteriori rinvii.

Prima di concludere vorrei ricordare che, se è vero – e credo sia inutile nasconderlo – che vi sono state richieste sindacali per una estensione della normativa in questione ad altre situazioni bisognose di intervento, è altrettanto vero che che le stesse organizzazioni sindacali premono oggi per l'approvazione del disegno di legge nel testo del Senato perché ne

ix legislatura — quarta commissione — seduta del 21 marzo 1984

esiste un altro per il riordino generale della dirigenza:

PIERLUIGI ONORATO. Le considerazioni svolte dal collega Macis mi trovano d'accordo, mentre non mi ha convinto quanto detto dal collega Casini, le cui obiezioni, anzi, hanno rafforzato le mie convinzioni. Egli ha ricordato che esistono grandi preture, che non dovranno certamente essere abolite, che hanno un solo cancelliere; la situazione di queste ultime, però, può essere presa in considerazione sotto un altro profilo: se per preture del tipo di quella di Borgo San Lorenzo un tirocinio pari ai 12 mesi del periodo di prova può essere sufficiente, lo stesso non può dirsi per preture di più ampie dimensioni che richiedono un certo livello di professionalità.

Mi rendo conto che il problema che si vuole risolvere con questo disegno di legge esiste ed è grave, ma non accetto, in via metodologica, l'approccio di chi vuole risolverlo seguendo il criterio del « facciamo qualcosa purché si faccia ». Continuando a fare interventi congiunturali, limitati, sotto il ricatto della fretta, si finisce, infatti, con il pregiudicare una più generale politica del personale e dell'organizzazione degli uffici giudiziari che poi peserà sempre su ogni intervento futuro. È indubbio che, ai fini di una tale politica generale della giustizia e degli uffici giudiziari in particolare, uno dei passaggi fondamentali sia quello del censimento delle circoscrizioni giudiziarie e della loro revisione. Per questa ragione mi sembra sensata la proposta di ascoltare il Governo per avere una verifica in materia anche prima di affrontare un problema limitato qual è quello di cui ci stiamo occupando in questo momento.

Non credo si possa pensare che questa richiesta sia una manovra dilatoria, perché il Governo si è già impegnato da tempo a riferire sull'argomento a questa Commissione: sta alla sua diligenza anticipare di qualche giorno la relazione. Se il rappresentante del Governo ci dicesse che in questa settimana il ministro sarà in grado di fornire le informazioni richie-

ste, noi potremmo prenderne atto e rinviare di qualche giorno l'esame del disegno di legge.

LUIGI DINO FELISETTI. Ho ascoltato con attenzione le obiezioni che, nella prima parte del suo intervento, ha svolto il collega Trantino e con altrettanta attenzione ho ascoltato quanto il collega Macis ha detto, motivando le sue proposte. Ritengo che le cose dette dai due colleghi abbiano sostanziale fondamento perché problemi quale quello di cui ci stiamo occupando, in effetti, dovrebbero essere affrontati - così come sottolineato dal relatore che però ha fatto riferimenti più generali rispetto a quelli specifici fatti da altri colleghi - nell'ambito di una visione più ampia di riordino del settore. Sono d'accordo, inoltre, con chi ha messo in evidenza che, a forza di piccoli ritocchi, si finisce con lo scardinare l'organicità di un sistema che è già stato intaccato e che non può essere certo sanato con tamponamenti delle emergenze che man mano si verificano.

Nonostante queste considerazioni, mi associo alla preghiera rivolta dall'onorevole Casini ai colleghi che hanno formulato una richiesta di rinvio affinché soprassiedano alla stessa. Le considerazioni di carattere generale (che, per altro, ho già detto di condividere) svolte dai colleghi non possono, però, rappresentare la premessa per la discussione di un provvedimento quale quello al nostro esame che ha sicuramente una portata limitata rispetto alla problematica generale inerente al settore della giustizia. A questo proposito, devo dire al collega Macis che se la soluzione dei problemi che lui pone fosse pregiudiziale a quella di problemi del tipo di quello preso in considerazione dal disegno di legge, credo che di questi ultimi potremmo occuparci soltanto tra qualche anno. Fermo restando, quindi, che quanto detto dai colleghi è sacrosanto, resta il fatto che porre quelle questioni pregiudizialmente - e lo ripeto - rispetto alla trattazione di questioni di piccola portata, significa non fare più niente. Credo che su questo tutti i colleghi, almeno nel

loro intimo, non possono che essere d'accordo.

La situazione attuale ci pone di fronte ad un'alternativa: o prendiamo atto che, quando viene elaborato un provvedimento per sanare una situazione che è di emergenza (a volte è in gioco anche l'esistenza di alcune strutture) dobbiamo cercare di limitare il nostro intervento a quello specifico punto, magari elaborando proposte alternative, ma sempre nel merito, oppure rinviamo tutto ad una trattazione organica dei vari problemi tra loro collegati con la conseguenza, a prescindere dalle colpe o dalle « non colpe » di chi volete voi, di dequalificare ulteriormente i servizi della giustizia. Devo precisare, comunque, che mi pare che nessuno abbia avanzato proposte di legge per una trattazione organica della materia, essendo state formulate soltanto proposte nel corso di dibattiti e convegni.

Entrando nel merito del provvedimento in esame, non posso non osservare che si colloca in una logica di emergenza, d'altronde già postulata implicitamente dalla legge n. 311 del 1975. L'articolo 1 di tale legge, in punto a specificazione delle attribuzioni delle carriere direttive, di concetto ed esecutive delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, in tre passaggi - al primo, al terzo ed al quarto comma - finiva per attribuire ai titolari degli uffici mansioni superiori, che non sarebbero state loro affidabili per mancanza del tempo minimo di permanenza nella funzione. Ciò avveniva laddove sussistevano esigenze di servizio e nella previsione della definitiva revisione dei ruoli organici. Quindi, su questa filosofia dell'attesa di tale revisione si è fondata la politica dell'amministrazione per l'attribuzione delle mansioni. Il provvedimento in discussione - anche alla luce della situazione che ho fin qui descritto - si colloca perciò all'interno di una logica che abbiamo già accertato perché la legge del 1975, se non erro, è stata approvata all'unanimità.

Fermo restando che mi associo alle richieste di chi ha invitato il Governo a dare celermente maggiori giustificazioni sul complesso della manovra che intende porre in essere, anticipo per le ragioni sin qui dette il voto favorevole del gruppo socialista al disegno di legge in esame.

MARIA TERESA GRANATI CARUSO. Mi permetto di insistere affinché il ministro venga a riferire alla Commissione non soltanto su questa « leggina », ma sulla politica complessiva del personale e delle strutture della giustizia che costituisce anche argomento di altri disegni di legge provenienti dal Senato, quali quelli riguardanti le segreterie, le cancellerie e i diritti di segreteria. Ritengo, infatti, anch'io come il collega Macis che tutti i problemi presi in considerazione da questi disegni di legge non possano essere risolti se non collegandoli ad altri di grandissimo rilievo e che attengono, in generale, alla riforma della giustizia e, in particolare, al riordino delle strutture degli uffici giudiziari; la riforma, a sua volta, è collegata alla revisione delle circoscrizioni, pure essa collegata all'aumento della competenza del pretore di cui si parla da anni. Tutto questo complesso di collegamenti è innegabile ed è per questo che non capisco come si possa intervenire sui singoli problemi senza affrontare questi nodi e senza che si conoscano le intenzioni del Governo ed i tempi presumibili di queste riforme.

Di « leggine » di questo tipo ne abbiamo fatte tantissime in questi anni: si pretende che la loro logica sia oggettiva mentre invece non lo è, ed abbiamo avuto modo di constatarlo perché è la stessa realtà delle cose che lo dimostra. Sicuramente le esigenze da cui prendono le mosse questi provvedimenti sono legittime perché spesso riguardano personale che svolge un ruolo di notevole rilievo, però l'esperienza dimostra che tali provvedimenti sono caratterizzati da due elementi: la provvisorietà (che a me non piace, ma che viene sempre usata come un argomento a favore della loro approvazione) e le pressioni delle categorie interessate che minacciano scioperi. Spesso queste pressioni sono legittime, ma bisogna chiedersi perché si è arrivati a questo punto e, pri-

ma di intervenire, bisogna sapere quali effettivamente siano le carenze, quali le condizioni complessive e quale il livello della qualificazione delle singole categorie. Ma quando se ne è parlato davvero? Quando si è proposto qualcosa di diverso che dare loro un po' di soldi in più? È questa la logica che io contesto, così come non posso non trovare inaccettabile la immancabile affermazione - che suona come una presa in giro - che questi provvedimenti provvisori sono assunti «in attesa di revisione ». È la frase fatidica che viene pronunciata sempre in queste occasioni; tutte queste « leggine » contengono questa perorazione, ma questa famosa revisione non l'abbiamo mai vista arrivare.

A questo punto non posso fare a meno di sottolineare la gravità dell'affermazione del collega Felisetti che ha detto che, se aspettiamo di affrontare le cose in modo organico – ed io parlerei anche e semplicemente di politica della giustizia – non faremo più niente.

LUIGI DINO FELISETTI. Era una semplice constatazione.

MARIA TERESA GRANATI CARUSO. Il realismo può anche essere una dote, ma ciò non toglie che quest'affermazione sia una clamorosa dichiarazione di impotenza politica in direzione di una sana amministrazione della giustizia. Insisto, pertanto, affinché di questi argomenti si discuta preventivamente con il ministro.

Salvatore MANNUZZU. Credo che vi sia poco da aggiungere a quanto hanno detto i colleghi Macis, Onorato e Granati. Personalmente ho l'impressione che qui si stia manifestando una sorta di identità sdoppiata: quando discutiamo di questioni di principio, in questa sede ed anche nel corso dei vari convegni che si tengono sul tema, tutti consentiamo sulla necessità di eliminare gli inconvenienti che impediscono alla giustizia di funzionare affrontando le varie questioni alla radice; quando poi si tratta di agire concretamente, ci limitiamo a curare i sintomi senza mai riuscire ad approntare rimedi

davvero efficaci. Per questa ragione riteniamo che sia essenziale il chiarimento che il ministro potrà – e noi preferiamo dire « dovrà » – darci in materia. Chiediamo, quindi, il consenso del Governo ad un rinvio della discussione del disegno di legge al fine di ascoltare, in una seduta anche molto ravvicinata, quanto il ministro ha da dirci.

Concludendo, preciso che il mio gruppo ha pochissimo interesse a procedere nell'esame del provvedimento in sede legislativa dal quale scaturirebbe una elaborazione legislativa assolutamente insoddisfacente ed incapace di fornire una soluzione effettiva dei problemi che ne costituiscono l'oggetto. Pertanto, per quanto ci riguarda – e sollecitiamo anche i colleghi – siamo disposti a chiedere la rimessione in Assemblea del provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Prima di passare alle repliche del relatore e del Governo, dobbiamo risolvere - con eventuali apposite votazioni - le questioni prospettate dai colleghi, perché si collocano in una posizione di priorità rispetto al proseguimento dell'iter del disegno di legge. La prima è rappresentata dalla richiesta di rinvio della discussione al fine di ascoltare preventivamente le dichiarazioni del Governo; la seconda è relativa al parere della I Commissione affari costituzionali. La questione è presa in considerazione dal terzo comma dell'articolo 93 del regolamento che recita: « Nel caso che la Commissione competente in sede legislativa non ritenga di aderire al parere della Commissione bilancio e programmazione o della Commissione affari costituzionali e queste vi insistano, il progetto di legge è rimesso all'Assemblea ». Nella fattispecie i colleghi che hanno sollevato la questione non intendono non aderire al parere, ma sottolineare che la I Commissione, avendo detto che il disegno di legge non comporta problemi di costituzionalità, non ha esaminato con il necessario approfondimento le disposizioni che le erano state sottoposte e che, al contrario, comportano più di un problema di questo tipo.

SALVATORE MANNUZZU. Dal modo in cui il presidente ha prospettato le cose, sembra che le due richieste si siano trasformate in questioni pregiudiziali, mentre così non è.

Francesco MACIS. Francamente non sono d'accordo sulla procedura che il presidente suggerisce di seguire, soprattutto perché spero che il rappresentante del Governo, nella sua replica, superi i problemi che abbiamo posto. D'altronde noi ci siamo limitati a chiedere che il ministro venga a riferire sul problema complessivo delle circoscrizioni giudiziarie, cosa che, peraltro, si era già impegnato a fare. Con questo non intendiamo affatto rinviare la trattazione del disegno di legge alle « calende greche », ma soltanto cogliere l'occasione per ascoltare le dichiarazioni del Governo. Non mi pare, quindi, che si pongano problemi di voto.

Il collega Mannuzzu ha espresso l'opinione del suo gruppo sulla sede legislativa: noi la condividiamo ed anche per questa ragione non vi sono oggi, secondo noi, questioni da risolvere con una votazione.

PRESIDENTE. È evidente che, posta in questi termini la questione, non c'è nulla da votare. Do, pertanto, la parola al rappresentante del Governo per la replica.

ANTONIO CARPINO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Desidero innanzi tutto dire che non esiste alcuna ragione per la quale possa essere posta in dubbio l'assicurazione del ministro di venire in questa Commissione a riferire entro il mese di marzo sulle circoscrizioni giudiziarie. Ribadisco, quindi, in questa sede l'impegno del ministro a farlo. Nel contempo, invito i colleghi a desistere dalla loro richiesta e ad approvare rapidamente il provvedimento che risponde ad un'esigenza reale – e questo deve essere sottolineato – di copertura dei posti

vacanti in quegli uffici di cancelleria giudiziaria con un solo funzionario in pianta organica che attualmente è sostituito da un impiegato della carriera di concetto o addirittura esecutiva; comunque da personale che non ha l'esperienza e la professionalità di un cancelliere.

Relativamente alle preoccupazioni di alcuni colleghi per i contrasti che potrebbero essere registrati tra le disposizioni di cui alla legge n. 312 del 1980 e quelle del disegno di legge, dico subito che non hanno ragion d'essere in quanto, a mio avviso, l'assunzione della responsabilità di un incarico direttivo poteva avere rilievo soltanto in costanza della vecchia normativa, quando, cioè, era prevista per il passaggio al grado la permanenza nell'incarico per quattro anni e mezzo ed uno scrutinio per merito comparativo. Non si può, quindi, prefigurare l'acquisizione di un titolo - a detrimento di altri funzionari per chi andrà ad occupare questi posti.

A mio avviso, la questione della revisione delle circoscrizioni giudiziarie non ha rilevanza ai fini dell'approvazione del disegno di legge. È vero che si tratta di un problema da risolvere con urgenza e che il Consiglio superiore della magistratura si è rifiutato di coprire i posti vacanti in quelle preture che ritiene abbiano una scarsa intensità di lavoro, ma è altrettanto vero che il disegno di legge mira a coprire i posti vacanti di cancelliere in preture che esistono già e che non devono essere create ex novo.

Personalmente condivido quanto è stato detto circa la necessità di riorganizzare il nostro sistema giudiziario. È un problema che è stato sollevato da tutti: dal ministro, dal Consiglio superiore della magistratura, da tutte le associazioni della magistratura e da quanti collaborano con l'amministrazione della giustizia perché è esigenza da tutti sentita quella di una giustizia meglio distribuita. Mi chiedo, però, quale rilevanza possa avere questa revisione complessiva dell'assetto giudiziario - che non sarà attuata certo in tempi brevissimi - sulla funzionalità delle preture che oggi esistono e che hanno bisogno di un cancelliere. Il fatto che alcune

possano essere soppresse o accorpate ad altre non mi pare sia particolarmente rilevante perché nulla vieta di trasferire questo personale dalla pretura soppressa a quella nuova che, certamente, avrà maggiori competenze e quindi maggiori necessità di personale, anche in conseguenza del progredire della riforma della competenza del pretore.

Desidero precisare, inoltre, che la necessità di colmare le vacanze di cui si discute è stata sottolineata anche dalle organizzazioni sindacali, in considerazione del fatto che - così come è detto nella relazione al disegno di legge - sin'ora non è stato possibile provvedere a causa della limitazione imposta dalla legge n. 311 del 1975 che impedisce l'utilizzazione dei vincitori degli ultimi concorsi. Per questa ragione, su un totale di 763 uffici giudiziari con un solo funzionario della carriera direttiva in pianta organica, ben 306 sono rimasti senza il titolare della cancelleria.

Se non si provvede a sanare questa situazione, cresceranno le lamentele per una giustizia che non funziona: visto che il provvedimento in discussione vuole evitare proprio questo, invito ancora una volta i colleghi a soprassedere alle loro richieste e, contemporaneamente, ribadisco l'impegno del ministro a riferire, entro il mese di marzo, sulle questioni indicate nel corso del dibattito.

MICHELE CIFARELLI, Relatore. Mentre il sottosegretario parlava, ricordavo che il repubblicano Giovanni Conti, deputato di grande valore dell'Assemblea Costituente che negava la funzione dei sottosegretari, disse ad Andreotti che non poteva prendere la parola perché non era previsto dalla Costituzione. Con questo cerco di dire in modo scherzoso cose che sono reali ed in particolare che mi sembra allucinante il sistema in base al quale si chiede sempre di parlare con il ministro e di averlo qui per ogni cosa. È una concezione demiurgica del ministro che francamente mi pare un po' stretta.

A parte queste considerazioni preliminari, penso che la richiesta avanzata da suo consiglio mi pare molto saggio.

alcuni colleghi di ascoltare il ministro sulla situazione degli uffici giudiziari, con particolare riferimento a quella delle preture, non ci possa distogliere dall'approvazione di questo disegno di legge. Come ha ricordato il collega Carpino, ci troviamo di fronte a gravi carenze di funzionalità degli uffici. Colgo l'occasione per invitare la collega Granati, che ha parlato di riforma, a non usare questa parola.

MARIA TERESA GRANATI CARUSO. È proibita?

MICHELE CIFARELLI, Relatore. No: è iettatoria! Si parla sempre di riforme, ma quando ci caliamo nella realtà si accorgiamo che manca anche la carta da scrivere! Non vorrei comunque che questo disegno di legge assumesse la stessa funzione che aveva Cartagine per i romani. Ma se noi vogliamo guardare al concreto ritengo che dobbiamo solennemente ribadire la richiesta, già avanzata in altra occasione, di audizione del ministro - su ciò non si transige; ma da questo a non approvare il disegno di legge in discussione mi pare che ce ne corra! Aggiungo a quanto ha già osservato il sottosegretario, onorevole Carpino, che ci sono 306 preture sprovviste del titolare di cancelleria e, d'altra parte, il collega Macis ha detto che ci sono parecchie preture che dovrebbero essere soppresse.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei innanzitutto ricordarvi che la nostra Commissione è convocata per domani mattina alle ore 8; proporrei che tale convocazione venga spostata alle 8,30.

MICHELE CIFARELLI, Relatore. Mi chiedo, a questo punto, se, essendo già fissata una seduta della Commissione per domani mattina, non sarebbe il caso di rimandare a domani la discussione attuale, in modo da avere la possibilità di assicurarci una più esauriente risposta da parte del Governo.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, il

Com'è noto, in sede di discussione sullo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, il Governo accolse due ordini del giorno. Il primo di essi, a firma Lanfranchi Cordioli ed altri, impegnava il Governo a presentare, entro il 31 marzo 1984, una relazione contenente l'elenco degli istituti di pena costruiti e funzionanti a partire dal 1980 ad oggi, l'ammontare della spesa e dei residui per i suddetti interventi nonché la destinazione dei fondi previsti dalla legge finanziaria 1984 con un articolato elenco di priorità.

Il secondo ordine del giorno, anch'esso accolto dal Governo e firmato dagli onorevoli Granati Caruso ed altri, impegnava il Governo a presentare, sempre entro il 31 marzo 1984, una relazione contenente l'elenco delle sedi di preture scoperte o carenti nell'organico o affidate a magistrati ordinari, la situazione del personale ausiliario e degli ufficiali giudiziari relative alle preture, nonché l'elenco dei tribunali con le relative piante organiche e posti coperti.

Mi chiedo pertanto se domani mattina il ministro o altro responsabile del dicastero non potrebbe fornire alla Commissione, se pure con qualche giorno di anticipo, le notizie che il Governo stesso si era impegnato a dare entro la fine del mese di marzo. In tal modo, potremmo evitare ora di procedere a votazioni che inevitabilmente comporterebbero delle spaccature in questa Commissione che generalmente va al sodo delle cose piuttosto che fermarsi agli aspetti formali di esse.

CARLO CASINI. Sono assolutamente d'accordo sull'opportunità di rinviare a domani la discussione odierna. Vorrei, però, chiedere al collega Macis cosa egli intenda mettere in programma per domani, dal momento che erano state poste due questioni: una attinente la possibilità di richiedere un nuovo parere alla I Commissione affari costituzionali; l'altra riguardante un chiarimento in merito ad alcuni argomenti che già avevano formato oggetto di ordini del giorno. La mia opinione è che sarebbe stato comunque oppor-

tuno trovare oggi un accordo, in quanto l'approvazione della « leggina » in discussione non avrebbe assolutamente pregiudicato che la Commissione si occupasse nel più breve tempo possibile delle questioni poste dall'onorevole Macis. Ricordo che anch'io avevo più volte ripetuto che mi sarei impegnato, a nome del gruppo democratico-cristiano, a far sì che il Governo venisse sollecitamente – comunque entro il mese di marzo – a riferire in merito.

D'altronde, per l'assegnazione del provvedimento in sede legislativa il gruppo comunista aveva dato il proprio assenso, concordando sulla necessità di approvarlo sollecitamente, ed allo stesso criterio si è informata la convocazione odierna fatta per le ore 8.

Pertanto, al di là delle parole, vorrei sapere cosa concretamente accadrà domani: è certo, infatti, che non potrei accettare una nuova richiesta di rinvio.

Francesco MACIS. Per quanto riguarda la richiesta di espressione di un nuovo parere da parte della I Commissione affari costituzionali, vorrei ricordare che l'ho posta soltanto in termini problematici; in merito ad essa il presidente ha sottolineato talune circostanze ed io mi rendo conto che il suo accoglimento potrebbe comportare un ritardo nell'*iter* del provvedimento.

In merito, invece, alla seconda questione, vorrei precisare che non è sufficiente che il Governo ci fornisca l'elenco delle preture, ma è necessario che chiarisca il suo orientamento sul problema più generale della revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

PRESIDENTE. Vorrei far presente che l'onorevole Macis non ha mai posto formalmente la questione che chiamerei di « costituzionalità » e che, pertanto, poiché egli non mi pare che intenda insistervi, essa possa essere accantonata dalla Commissione.

Francesco MACIS. Infatti, non intendo porre in modo formale la questione.

PRESIDENTE. Per quanto concerne la seconda questione – sulla quale mi pare di poter registrare l'assenso di tutti i gruppi – chiedo al sottosegretario Carpino se domani mattina il Governo sarà in grado di fornire le notizie richieste.

ANTONIO CARPINO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Posso accertare nel corso della giornata odierna se il Governo sarà in grado domani mattina di fornire i chiarimenti che la Commissione sollecita.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato alla seduta di domani mattina alle ore 8,30.

Discussione del disegno di legge: Adeguamento degli importi dei diritti previsti dalle tabelle allegate alle leggi 24 dicembre 1976, n. 900, e 7 febbraio 1979, n. 59 (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (1250).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento degli importi dei diritti previsti dalle tabelle allegate alle leggi 24 dicembre 1976, n. 900, e 7 febbraio 1979, n. 59 », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 1º febbraio 1984.

Comunico che le Commissioni I e V hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge.

Poiché il relatore, onorevole La Russa, non è presente per ragioni del suo ufficio riferirò io stesso sul disegno di legge.

Il provvedimento in discussione si prefigge la revisione delle misure dei diritti riscossi dalle cancellerie e dalle segreterie giudiziarie per conto dello Stato, il cui importo è ormai divenuto incongruo, sia a causa della svalutazione della moneta intervenuta negli ultimi anni, sia come contropartita su alcuni servizi erogati che hanno subìto una revisione in base a criteri di selettività. Avverto che il maggior

gettito finanziario derivante dall'attuazione delle norme contenute nel provvedimento in discussione andrebbe utilizzato a parziale copertura della spesa derivante dall'approvazione del provvedimento n. 1320, che concerne la proroga delle disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Come è noto, la Commissione bilancio ha fatto presente che l'approvazione del provvedimento n. 1320, per quanto riguarda gli aspetti finanziari di cui ho testé detto, è subordinata a quella del disegno di legge in discussione.

Fatte queste premesse, vorrei brevemente osservare che il disegno di legge è senza dubbio giustificato ove si tenga conto della intervenuta svalutazione della moneta, oltreché dei criteri di selettività dianzi ricordati. La soluzione proposta dal disegno di legge è, allo stato delle cose, un'esigenza. In futuro, però, quale soluzione definitiva, occorrerà considerare il fatto che i diritti di cui si chiede l'aumento riguardano essenzialmente servizi pubblici e che, quindi, sarebbe opportuno che il Governo riveda l'intero sistema e che una parte di tali diritti di cancelleria e di segreteria giudiziaria siano sostituiti da altre fonti di introito.

Per quanto riguarda il provvedimento al nostro esame, raccomando alla Commissione la sua approvazione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Francesco MACIS. Credo che la Commissione debba essere grata al presidente che, essendosi sostituito al relatore ci ha sinteticamente, ma anche molto chiaramente, illustrato il provvedimento. Colgo l'occasione, però, per ricordare che le nomine dei relatori dovrebbero essere fatte con maggior attenzione perché non tutti si accostano a questo compito, che è di fondamentale importanza dato che spesso molto dipende dal modo in cui si illustrano i provvedimenti, con la dovuta diligenza. Non sempre, infatti, i colleghi che avrebbero dovuto assumere questo importantissimo ruolo - che è sicuramente gravoso, ma la cui assegnazione rappresenta anche un grande riconoscimento da parte della presidenza – ne hanno valutato appieno la portata. Su questo ritengo che la Commissione tutta debba riflettere con molta attenzione e farsi carico di capire perché esistano certe differenze dal momento che alcuni, così come hanno dimostrato il collega Cifarelli ed il presidente, dimostrano di comprendere la portata dell'incarico di relatore.

Nel merito del provvedimento dirò soltanto poche cose. Desidero, quindi, sollevare una questione relativamente all'esame che la V Commissione bilancio deve svolgere per esprimere il proprio parere. Preciso che pongo tale questione in termini formali perché di grande rilievo. Ci troviamo, signor presidente, di fronte ad un provvedimento che, secondo quanto detto nella relazione e secondo quanto da lei esposto, si propone di adeguare i diritti di cancelleria non solo al tasso di inflazione, ma anche al livello richiesto da questi servizi. Tale richiesta di adeguamento viene motivata nella relazione con queste parole: «Si è quindi proceduto in tale senso tenendo presenti non solo la svalutazione monetaria intervenuta dal dicembre 1976 ad oggi - che è pari al 279,3 per cento, dando le tariffe uguali a cento - ma anche e soprattutto, in relazione alle diverse voci della tabella, la qualità e il costo del servizio e preoccupandosi, nel contempo, di non operare indiscriminatamente, bensì in modo selettivo, avute presenti le concrete esigenze degli utenti della giustizia». In premessa, nella medesima relazione, il Governo aveva anche precisato che i diritti di cancelleria sostanzialmente rappresentano una vera e propria tassa e quindi il corrispettivo del godimento di un servizio pubblico.

Detto questo, desidero far rilevare che la tabella proposta con il disegno di legge prevede aumenti ben superiori al tasso di inflazione. In particolare, la tabella A), che sostituisce quella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, non prevede aumenti pari al 279,3 per cento rispetto al 1976, bensì aumenti che mediamente quadruplicano le tariffe: i diritti di prima iscrizione per gli uffici di conciliazione passano da 100 a 400 e quelli per gli altri

uffici giudiziari da 400 a 2.000; i diritti per ogni fascicolo da formare per gli uffici di conciliazione da 200 a 600 e per gli altri uffici giudiziari da 500 a 2.000. Al punto 5 della tabella A) il diritto di trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari e di registrazione degli atti e dei provvedimenti addirittura passa da 600 a 5.000 lire, con un aumento pari a 8 volte e mezza. Lo stesso può dirsi per il punto 8 in base al quale il diritto di ricerca e visione di atti e fascicoli relativi ad affari civili e penali passa da 250 a 2.000 lire; il diritto di ricerca e di visione di atti successivi alla costituzione delle imprese e delle società da 250 arriva a 2.000 lire; ed ancora il diritto per la vidimazione da 500 arriva a 3.000 lire e quello per ogni iscrizione nel registro delle imprese da 500 a 8.000 lire. Ho fatto questi numerosi esempi per dimostrare che vengono previsti aumenti tra i quali i più contenuti quadruplicano le tariffe rispetto al 1976, contraddicendo così il limite del 279,3 per cento indicato nella relazione.

Nella tabella B), che sostituisce gli importi previsti negli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, vengono previsti aumenti pari al doppio; non dobbiamo dimenticare però che il riferimento è ad un periodo di tempo molto più vicino e che anche in tale tabella sono previste maggiorazioni di ordine superiore.

Qual è il problema che noi dobbiamo porci in questo momento? Essenzialmente questo: la discussione odierna interviene all'indomani dell'emanazione del decretolegge 15 febbraio 1984, cioè a dire il famoso decreto sul costo del lavoro del quale tanto si discute e che viene riduttivamente indicato, appunto, come « decreto sul costo del lavoro » nonostante che contenga disposizioni anche in materia di tariffe e di prezzi amministrati, oltre che di indennità di contingenza. L'articolo 1 di tale decreto, del quale parleremo a lungo a partire dalla prossima settimana, ma che conviene prendere in considerazione anche in questa occasione, stabilisce che: « Per il 1984 la media annua ponderata degli incrementi delle tariffe e

dei prezzi amministrati inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale non può superare, nel complesso, il tasso minimo di inflazione indicato nella relazione previsionale e programmatica del Governo per l'anno medesimo ». Credo che dobbiamo innanzitutto tener conto del fatto che il Governo, con questo provvedimento che è legge operante della Repubblica, si è posto l'obiettivo di non far superare nel 1984 il livello dei prezzi rispetto all'indice di inflazione dell'anno precedente. È preliminarmente necessario verificare se, in relazione al dichiarato obiettivo del contenimento dell'inflazione - obiettivo quanto mai legittimo - sia poi lecito procedere ad adeguamenti nella misura del 400 o addirittura dell'800 per cento. Né mi pare che possa valere l'argomentazione di chi fa presente che negli anni precedenti non c'è stato alcun adeguamento di tali diritti di cancelleria e di segreteria.

In secondo luogo è necessario riflettere sull'applicabilità del provvedimento in discussione, se rapportato alle norme contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, recante misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza; tale articolo 1 prevede un tetto pari a quello del tasso programmato di inflazione previsto dalla relazione previsionale e programmatica per l'incremento delle tariffe e dei prezzi amministrati inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Sarebbe, pertanto, opportuno un riesame del provvedimento da parte della Commissione bilancio; per quanto riguarda la nostra Commissione, solo successivamente a tale riesame si potrà nuovamente affrontare il problema.

LUIGI DINO FELISETTI. Secondo me, dobbiamo aspettare che « cambi la luna »,

altrimenti in questa Commissione non riusciremo più a far niente. In termini più semplici, avete sentito, come ho sentito io, il modo in cui cominciano i loro interventi i colleghi dell'opposizione: « Il relatore è stato bravo, molto bravo, molto bravo, però... ».

In questo momento « la luna » è quella del decreto ed infatti il collega Macis, per altro in modo pertinente, ha invocato il contenuto del decreto sul costo del lavoro affermando che esso è in questo momento legge operante. Dobbiamo forse pensare che, nel caso in cui il decreto non venga approvato, il collega Macis sarebbe disposto ad approvare il disegno di legge in discussione e che ciò non accadrebbe se il decreto diventasse legge ?

Vorrei aggiungere una considerazione: la materia oggetto del provvedimento in discussione non dovrebbe costituire materia legislativa, essendo il suo contenuto essenzialmente di carattere amministrativo.

Poiché, però, fino ad ora la situazione è questa, concludo auspicando che il provvedimento venga sollecitamente approvato nel testo trasmessoci dal Senato ed anticipo in questo senso la posizione del gruppo socialista.

PRESIDENTE. Data la concomitanza con la seduta dell'Assemblea, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato a domani.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO